

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2021

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la legge 31 dicembre 2012, n.247; visto il decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125; visto il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114; visto, in particolare, l’articolo 9, comma 6, del citato decreto legge n.90/2014, che prevede, nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, la corresponsione agli Avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013; visto il vigente *Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati dell’ACI*, adottato dal Comitato Esecutivo nella seduta dell’11 dicembre 2014 in attuazione del citato art. 9, comma 6; preso atto che lo stesso Regolamento, all’articolo 4, prevede, per i giudizi nei quali l’Amministrazione non sia rimasta soccombente, in caso di transazione dopo sentenza favorevole e in tutti i casi di compensazione delle spese, la corresponsione agli Avvocati dell’Ente delle competenze professionali che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente; vista la relazione della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione del 6 ottobre 2021; preso atto che, a seguito di ricognizione in ordine all’applicazione del Regolamento, è stata rilevata la non coerenza tra lo stanziamento relativo all’anno 2013, l’effettivo contenzioso pendente a quella data e la previsione del probabile esito delle relative cause; preso atto in particolare che, in esito alla citata attività di ricognizione, è emerso che nell’anno 2013, escluse le cause incardinate davanti ai Giudici di Pace, risultavano pendenti 64 controversie di rilevante valore innanzi a Tribunali, Corti di Appello e TAR, per un totale di onorari, calcolati in applicazione del Decreto del Ministro della Giustizia n.140/2012 all’epoca vigente, pari a complessivi €.546.603; tenuto conto che, secondo una stima probabilistica in ragione della natura di ciascun contenzioso ed in applicazione dei criteri di classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, così come definiti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, nell’anno 2013 l’Ente avrebbe dovuto accantonare, per gli onorari di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legge n.90/2014, una somma pari ad €.354.860; considerato peraltro che, secondo la stessa giurisprudenza contabile, l’insufficiente quantificazione dello stanziamento nell’anno 2013 non può compromettere il diritto dell’Avvocato dipendente a vedersi riconosciuto il compenso previsto; rilevata quindi l’esigenza, alla luce delle risultanze

dell'attività di ricognizione svolta ed in coerenza con la costante giurisprudenza della Corte dei Conti, di dare completa attuazione al citato decreto legge n.90/2014, rideterminando, mediante apposita modifica regolamentare, il limite annuo di spesa entro cui è possibile corrispondere competenze professionali agli Avvocati dell'Ente; visto l'articolo 2, comma 2 bis, del citato decreto legge n.101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa come l'ACI, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi del decreto legislativo n.165/2001 e ai soli principi generali ad essi relativi della normativa in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica; considerato che la verifica della compatibilità del predetto limite di spesa, come sopra individuato, con i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica richiamati nella citata legge n.125/2013, è rimessa, come qualsiasi altra ragione di spesa riferita al Personale, alle valutazioni da effettuarsi in sede di provvedimenti di bilancio dell'Ente; ritenuto contestualmente di procedere ad ulteriori modifiche ed integrazioni al *"Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati dell'ACI"* volte, in particolare, a meglio definire i presupposti e le modalità per il riconoscimento agli Avvocati dell'Ente delle competenze professionali di cui sopra, nonché il criterio di quantificazione del relativo stanziamento annuale; viste le modifiche ed integrazioni regolamentari predisposte dalla competente Direzione Risorse Umane e Organizzazione; visto l'articolo 4, comma 3, lett. B), sub m), del vigente Regolamento di Organizzazione; sentito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente; **approva** le modifiche e le integrazioni al *Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati dell'ACI*, nel testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. G) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente ad apportare al testo, come sopra deliberato, ogni modifica di carattere formale o integrazione che dovesse rendersi necessaria in coerenza con la vigente normativa. La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti della presente deliberazione.”.

TESTO VIGENTE

MODIFICHE PROPOSTE

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI	REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">(Finalità)</p> <p>1. Il presente regolamento - emanato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, primo comma, del Contratto collettivo integrativo relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici, stipulato in attuazione dell'art. 33 del C.C.N.L. 1998 -2001, nonché dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 - disciplina su base nazionale, secondo i principi di cui al Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'ACI a decorrere dal 1° gennaio 2015.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">(Finalità)</p> <p>1. Il presente regolamento - emanato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, primo comma, del Contratto collettivo integrativo relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici, stipulato in attuazione dell'art. 33 del C.C.N.L. 1998 -2001, nonché dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 - disciplina su base nazionale, secondo i principi di cui al Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e dell'art. 2, c. 2bis della legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come novellato nel 2019, la corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'ACI a decorrere dal 1° gennaio 2015.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">(Oggetto)</p> <p>1. Il Regolamento disciplina l'attribuzione e la ripartizione dei compensi professionali posti a carico delle controparti ed effettivamente riscossi, nonché di quelli dovuti dall'Amministrazione, in caso di transazione dopo sentenza favorevole e/o di pronunciata compensazione delle spese per i giudizi nei quali non sia rimasta soccombente e conclusi con sentenze, ordinanze e decreti non più impugnabili.</p> <p>2. Ai predetti fini, in caso di rinunce, transazioni e lodi arbitrali si ha riguardo, rispettivamente, alla data di accettazione, approvazione ed esecutività.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

Articolo 3

(Compensi professionali posti a carico delle controparti)

1. Gli avvocati hanno diritto a tutte le competenze, garantite con privilegio generale ai sensi dell'art. 2751-bis c.c., effettivamente riscosse dall'Ente, che siano state poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o lodo arbitrale.
2. Le relative somme saranno imputate sull'apposito capitolo di bilancio e verranno ripartite, secondo le modalità indicate ai successivi articoli 5 e 6.

Articolo 4

(Compensi professionali a carico dell'Amministrazione)

1. In caso di transazione dopo sentenza favorevole e in tutti i casi di pronunciata compensazione delle spese, per i giudizi nei quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, saranno corrisposte dall'ACI a favore degli avvocati dell'Ente, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, le competenze professionali che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Le relative parcelle saranno calcolate secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi punti.
2. A tali fini, lo scaglione di riferimento per la redazione delle parcelle sarà determinato avendo riguardo al valore ed alla tipologia della causa stessa.
3. L'Avvocato al quale è affidata la trattazione della controversia provvede alla redazione della parcella, con l'indicazione analitica della data di passaggio in giudicato della statuizione o della

Articolo 3

(Compensi professionali posti a carico delle controparti)

1. Gli avvocati hanno diritto a tutte le competenze, garantite con privilegio generale ai sensi dell'art. 2751-bis c.c., effettivamente riscosse dall'Ente, che siano state poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o lodo arbitrale.
2. Le relative somme saranno imputate sull'apposito capitolo di bilancio e verranno ripartite, secondo le modalità indicate ai successivi articoli 5 e 6 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 e s.m.i..

Articolo 4

(Compensi professionali a carico dell'Amministrazione)

1. In caso di transazione dopo sentenza favorevole e in tutti i casi di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale conclusivo di giudizi nei quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente pur in assenza di condanna anche parziale della controparte al pagamento delle spese processuali a favore dell'Ente, compresi, a titolo di esempio, dichiarazione di incompetenza e difetto di giurisdizione, di improcedibilità, inammissibilità ed irricevibilità, perenzione, estinzione del giudizio, saranno corrisposte dall'ACI a favore degli avvocati dell'Ente, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, le competenze professionali che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Le competenze saranno calcolate secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi punti.
2. A tali fini, lo scaglione di riferimento per la

data di approvazione della transazione o dell'esecutività del lodo arbitrale, e applica i parametri di cui al d.m. 55/2014 e quelli che saranno successivamente emanati dal Ministro della giustizia in attuazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247.

4. Quando sia pronunciata la compensazione parziale delle spese, in cause nelle quali l'ACI non sia neppure parzialmente soccombente, oltre alle competenze professionali riscosse a carico della controparte, sarà corrisposto dall'Amministrazione anche il 50 % della rimanente quota di competenza dell'avvocato relativamente alla quale è stata dichiarata la compensazione.

5. Detta attribuzione resta subordinata all'accertata irrevocabilità dell'atto giudiziario.

6. Le parcelle redatte ai sensi dei punti precedenti dovranno essere viste dal Coordinatore che le trasmetterà alla competente Direzione.

7. I compensi professionali posti a carico dell'Amministrazione, di cui al presente articolo, saranno liquidati nel mese successivo a quello di ricezione della parcella.

redazione delle parcelle sarà determinato avendo riguardo al valore ed alla tipologia della causa stessa.

3. L'Avvocato al quale è affidata la trattazione della controversia provvede alla redazione della parcella, con l'indicazione analitica della data di passaggio in giudicato della statuizione o, comunque, di definitività del provvedimento giurisdizionale favorevole, della data di approvazione della transazione o dell'esecutività del lodo arbitrale, e applica i parametri di cui al d.m. 55/2014 e quelli che saranno successivamente emanati dal Ministro della giustizia in attuazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247.

4. Quando sia pronunciata la compensazione parziale delle spese, in cause nelle quali l'ACI non sia neppure parzialmente soccombente, oltre alle competenze professionali riscosse a carico della controparte, sarà corrisposto dall'Amministrazione anche il 50 % della rimanente quota di competenza dell'avvocato relativamente alla quale è stata dichiarata la compensazione.

5. Detta attribuzione resta subordinata all'accertata irrevocabilità dell'atto giudiziario.

6. Le parcelle, redatte ai sensi dei punti precedenti, dovranno essere viste dal Coordinatore o, in caso di assenza o impedimento, sottoscritte da tutti i legali dell'Ente e saranno trasmesse alla competente Direzione.

7. I compensi professionali posti a carico dell'Amministrazione, di cui al presente articolo, saranno liquidati nel mese successivo a quello di ricezione della parcella.

8. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 90 del 2014, come convertito nella legge n. 114 del 2014 nonché dell'art. 2, c. 2bis della legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come novellato nel 2019, lo stanziamento per la corresponsione agli avvocati dipendenti dell'Amministrazione in tutti i casi di cui al comma 1, è determinato in € 354.860,00

Articolo 5

(Criteri generali di riparto)

1. Le competenze di cui ai precedenti articoli verranno ripartite tra gli avvocati dell'Ente abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati con più di tre anni di servizio e gli altri avvocati, rispettivamente, secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1.

2. Alla ripartizione hanno diritto per intero gli avvocati che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali, esigibili in relazione al carico di lavoro assegnato.

3. Alla disciplina della ripartizione del carico di lavoro dei singoli Avvocati dell'Ente, si provvederà con un successivo regolamento. L'assunzione di tale regolamento non è condizione per il riconoscimento delle competenze maturate.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti e di compensi professionali liquidati dall'ACI a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole e/o lodo arbitrale, i relativi compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

5. Gli importi individuali risultanti dalla ripartizione sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 5

(Criteri generali di riparto)

1. Le competenze di cui ai precedenti articoli verranno ripartite tra gli avvocati dell'Ente abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati con più di tre anni di servizio e gli altri avvocati, rispettivamente, secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1.

2. Alla ripartizione hanno diritto per intero gli avvocati che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali, esigibili in relazione al carico di lavoro assegnato.

3. Alla disciplina della ripartizione del carico di lavoro dei singoli Avvocati dell'Ente, si provvederà con un successivo regolamento. L'assunzione di tale regolamento non è condizione per il riconoscimento delle competenze maturate.

4. Nella corresponsione delle competenze, si applica il limite di cui all'art. 9, comma 7, decreto legge n. 90 del 2014, come convertito nella legge n. 114 del 2014.

5. Ai fini del calcolo del limite di cui al precedente comma 4, si fa riferimento all'anno di passaggio in giudicato o di definitività del provvedimento giurisdizionale o, comunque, di definitività della transazione o del lodo arbitrale, indipendentemente dall'anno di effettivo pagamento del compenso da parte dell'Amministrazione.

6. Gli importi individuali risultanti dalla ripartizione sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 6

(Criteri per la partecipazione dei neoassunti e degli avvocati non più in servizio al riparto delle competenze)

1. Gli avvocati neoassunti hanno diritto a partecipare al riparto dei compensi professionali di cui ai precedenti articoli, effettuato nel secondo quadrimestre utile a far tempo dalla data di assunzione.

2. Dal momento della fuoriuscita dal ruolo a titolo definitivo per qualsiasi ragione, agli avvocati spettano i compensi relativi alle cause concluse definitivamente durante la loro permanenza in servizio, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 7

(Copertura di spesa)

1. Al pagamento delle competenze a carico dell'Amministrazione si provvederà attingendo all'apposito capitolo di bilancio.

INVARIATO

Articolo 7

(Copertura di spesa)

1. Al pagamento delle competenze a carico dell'Amministrazione si provvederà attingendo all'apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento annuale sarà definito secondo la stima probabilistica in ragione della natura di ciascun contenzioso ed in applicazione dei criteri di classificazione delle passività potenziali e, comunque, nel limite dell'importo massimo di cui all'art. 4, comma 8.